# PREMESSE ARTICOLO 1 - FONTI:

Il Comune di La Maddalena ha redatto il presente Regolamento interno per la gestione del Porto Turistico di Cala Gavetta a seguito di Concessione Demaniale Marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti del Porto Turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo vi acceda.

#### **ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI:**

Il Comune di La Maddalena sarà chiamato semplicemente "Comune". Con la denominazione "Utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o Ente che fruisca dei servizi di ormeggio e di assistenza alla navigazione, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il Porto Turistico di Cala Gavetta.

#### **ARTICOLO 3 - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI:**

Il Comune potrà in ogni momento, con l'approvazione dell'Autorità Marittima, aggiornare il presente Regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o fossero ritenute opportune allo scopo di rendere più sicuro, efficiente e funzionale il Porto Turistico di Cala Gavetta.

# **ARTICOLO 4 - POSTI D'ORMEGGIO:**

Le banchine ed i pontili del Porto Turistico di Cala Gavetta consentono l'ormeggio ai natanti, imbarcazioni e navi da diporto divise per dimensioni.

Gli ormeggi sono assegnati, ai fini dell'utilizzazione ,secondo i criteri stabiliti dal Comune ed in ogni caso per un periodo non superiore a quello della Concessione Demaniale Marittima.

L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo dell'ormeggio, deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione per l'inserimento nel posto adatto alle dimensioni della stessa.

Le dimensioni dichiarate si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione, cioè "Fuori Tutto" ivi compresa la delfiniera, plancia, pulpito, motore fuoribordo e qualsiasi altra sporgenza quali lancia su gru a poppa, bracci fissi etc. Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della sua unità o riesca ad attraccare una unità di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, la Direzione si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

La Direzione del Porto, per necessità proprie, si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio sia permanente che temporanea; l'Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare l'ormeggio. Nel caso non adempia, entro ventiquattro ore, a quanto sopra disposto, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione con mezzi propri e, all'occorrenza, alando e trasportando l'unità al di fuori dell'ambito portuale a spese dell'Utente; per tale operazione verrà richiesta la collaborazione dell' Autorità Marittima.

A ciascun ormeggio potrà essere attraccata una sola unità.

# ARTICOLO 5 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO D'ORMEGGIO

L'Utente che intende fruire di uno dei posti di ormeggio a breve o lunga durata, deve presentare richiesta scritta in apposito modulo, (allegato al presente Regolamento), alla Direzione del Porto specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono;
- Dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, numero di matricola in caso di imbarcazione o nave da diporto, periodo di sosta e tutte le altre richieste presenti nel suddetto modulo.

La richiesta (anche se non scritta nell'apposito modulo) completa delle informazioni succitate, potrà pervenire altresì via fax o e-mail .

La Direzione riterrà valida la richiesta dell'Utente solo a seguito dell'avvenuto pagamento per il periodo di sosta richiesto. Qualora il richiedente non adempia al pagamento, la richiesta sarà

ritenuta nulla. La Direzione del Porto riserverà il posto di ormeggio dal giorno indicato dalla richiesta, per questa ragione l'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa ai giorni indicati nella richiesta, anche nel caso (per motivi non imputabili al Comune) l'Utente occupi in ritardo il posto a lui assegnato o liberi anticipatamente lo stesso. L'atto di assegnazione del posto si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione temporanea o annuale, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali. La cessione, sia temporanea, sia permanente, da diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, a carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da diporto (natante, imbarcazione o nave) che risulti indicata nel contratto di cessione. I contratti saranno rinnovati di volta in volta, nel corso degli anni, accertata la disponibilità da parte della Direzione, su conferma scritta dell'Utente. In caso di mancata conferma o di disdetta, almeno un mese prima della scadenza, il contratto si intenderà risolto alla scadenza naturale. Ove l'utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il suo posto di ormeggio, potrà farlo esclusivamente a favore della Direzione del Porto. L'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato, in funzione delle tariffe vigenti, di quanto stabilito dal contratto di cessione.

L'occupazione di un posto di ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima, pertanto la Direzione del Porto provvederà a liberare l'ormeggio nei modi previsti dal  $4^{\circ}$  comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 6 - CANONI:**

I canoni applicati sono quelli previsti dal tariffario esposto presso la bacheca della Direzione del Porto Turistico di Cala Gavetta.

Il canone dei "RESIDENTI" è applicato alle unità di proprietà di un Utente (se società si riferisce alla sede legale) residente nel Comune di La Maddalena; tale proprietà si evincerà dai documenti dalla nave o imbarcazione o, per i natanti, tramite una dichiarazione giurata. Qualora l'unità da diporto fosse posseduta in multiproprietà, dovrà risultare residente il socio proprietario del 54% (13 carati) dell' unità.

Le tariffe per la cessione permanente di un posto di ormeggio si riferiscono ad un periodo minimo di un anno solare, tali tariffe non sono frazionabili; l'Utente è tenuto al pagamento dell'intero anno (01/01 - 31/12) anche nel caso in cui il contratto non sia stipulato ad inizio di anno solare; lo stesso si risolverà entro il 31 dicembre.

L'Utente, assegnatario di posto barca, dovrà essere inderogabilmente il proprietario dell'unità. Qualora la Direzione del Porto venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci rescinderà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente. E' fatto obbligo all'Utente che gode dello sconto percentuale per residenti, di stipulare il contratto ad inizio di anno solare( entro il mese di Febbraio).

In caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto (Es.: acquisto di nuova unità), l'Utente è soggetto a stipula di nuovo contratto per l'adeguamento del canone e per l'eventuale assegnazione, salvo disponibilità, di un nuovo posto barca, qualora le dimensioni o il tipo di unità cambino. rispetto a quelle indicate nel contratto di cessione. In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità sarà ritenuta "abusivamente occupante un posto barca" e quindi allontanata dall' approdo ove occorre anche con i mezzi e il personale della Direzione del Porto nei modi previsti dal 4° comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.

I residenti proprietari di unità da lavoro (Traffico, Pesca etc.) potranno ormeggiare all'interno del Porto Turistico di Cala Gavetta, previa autorizzazione della Direzione, dal 1 ottobre al 30 aprile, usufruendo di apposita tariffa; oltre questa data dovranno liberare l'ormeggio per non incorrere in "Occupazione Abusiva" e comunque, oltre questa data, per qualsiasi motivo dovessero continuare ad occupare l'ormeggio, la tariffa che sarà applicata sarà equiparata alla stagionale; lo stesso dicasi per i residenti "Temporanei" proprietari di unità da diporto.

L'assistenza all'ormeggio per i residenti è fornita solo per necessità, nel qual caso dovrà essere richiesta di volta in volta.

#### ARTICOLO 7 - DISPONIBILITA' DEL POSTO DI ORMEGGIO:

L'utente ha piena disponibilità del posto di ormeggio a lui riservato, che la Direzione del Porto si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall'approdo. I posti di ormeggio sono annotati in apposito registro presso la Direzione del Porto, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie unità al posto loro assegnato, detto registro è a disposizione dell' Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli. La Direzione del Porto ha facoltà di variare in qualsiasi momento l'assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca per esigenze proprie, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle unità con mezzi e personale proprio. E' fatto assoluto divieto di scambio di posti fra Utenti.

Nel caso di assenza dall'approdo superiore alle ventiquattro ore o quando l'Utente non intende rientrare per la notte, dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione, in caso contrario o quando l'utente rientri dopo le ore 21,00 non si garantiranno i servizi connessi allo stazionamento in Porto ( assistenza all' ormeggio, sgombero posto barca etc.).

Allo stato attuale, considerato l'elevato numero di residenti presenti in Porto ed iscritti nella lista di attesa, non saranno accettate altre domande di iscrizione, saranno considerate valide oltre quelle già pervenute, solo le domande protocollate dal Comune entro la data di approvazione del presente Regolamento. Pertanto, per l'assegnazione dei posti, è istituito un numero chiuso.

Eventuali nuovi contratti saranno stipulati all'inizio di ciascun anno solare e solo nel caso di avvenuta rinuncia o cessazione di contratto preesistente e solo a parità di categoria dell'unità, attingendo dalla lista di attesa.

#### ARTICOLO 8 - DECADENZA O CESSAZIONE DEL DIRITTO DI ORMEGGIO:

L'ormeggio sarà liberato dall'utente entro le ore 11,00 del mattino successivo all'ultima notte pagata. In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio ( risoluzione del contratto di ormeggio, scadenza del periodo di assegnazione ), l'utente è obbligato a rimuovere l'unità; ove non vi provveda la Direzione del Porto ricorrerà alla rimozione coatta dell'unità e, in caso di necessità, nei modi previsti dal 4° comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.

### ARTICOLO 9 - ACCESSO E SOSTA DEL NAVIGLIO:

L'approdo è consentito:

- in ogni tempo alle unità da diporto;
- dal 01/10 al 30/04 alle unità da lavoro citate nell'articolo 6;
- a qualsiasi unità per motivi di forza maggiore
- alle unità delle Forze di Polizia

## **ARTICOLO 10 - IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA':**

Tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in Porto dell'unità, devono recarsi presso la Direzione del Porto e compilare una dichiarazione d'arrivo (contratto), su cui sono riportati tutti i dati dell'unità e dell'utente, non che il periodo di permanenza. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi che operativi, della veridicità della propria dichiarazione di arrivo. Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione del Porto, deve perciò provvedere a che il nome e la matricola della propria unità siano chiaramente distinguibili dal pontile o dalla banchina.

# **ARTICOLO 11 - MANOVRA IN PORTO:**

Lo specchio acqueo portuale è destinato unicamente a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle unità.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle

indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Porto o dal personale da essa dipendente, pur restando l'utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra. In Porto non sono consentite le manovre a vela, eccezione fatta per i casi di emergenza o quando la Direzione ne dia autorizzazione; è, inoltre vietato, dare fondo all'ancora all'interno del Porto.

# ARTICOLO 12 – ATTIVITA' COMMERCIALI E PROFESSIONALI:

A bordo delle unità non possono essere svolte attività commerciali, pubblicitarie o promozionali. Esse, inoltre, non possono mai costituire sede di dette attività. E' consentito il transito di imbarcazioni in locazione o noleggio affittate o noleggiate ai turisti. Dette unità non potranno fare base nel Porto Turistico di Cala Gavetta e sarà compito della Direzione esercitare un adeguato controllo affinché ciò non si verifichi; in caso contrario si rescinderà il contratto e l'unità sarà allontanata senza che niente sia dovuto al contraente.

Presso il molo Corazzata Roma sono autorizzate all'ormeggio le due imbarcazione da traffico nei primi due posti disponibili. Durante la stagione estiva la direzione si riserva la possibilità di poter ormeggiare altre barche da traffico autorizzate all'ormeggio presso la banchina "Medaglie d'Oro" per poter ospitare Unità di grosse dimensioni sulla medesima banchina.

# **ARTICOLO 13 - TRANSITO:**

L'Unità in transito, cioè chi giunge in Porto senza la preventiva richiesta opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità. L'Utente in transito al momento dell'arrivo deve compilare una scheda (contratto a tempo determinato) su cui saranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente. Egli è responsabile sia ai fini amministrativi ed operativi alla veridicità della propria dichiarazione. L'Utente in transito è tenuto al pagamento anticipato della tariffa per la sosta e per i servizi portuali secondo le tariffe in vigore approvate dall' Autorità Marittima. L'Utente non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a giorni 7, salvo esista la disponibilità di posti in transito. Il diritto al posto di ormeggio in transito si interrompe quando l'unità si allontana dallo stesso, ciò per evitare ogni forma di accaparramento. Le unità al transito per avaria potranno sostare per un periodo non superiore alle 48 ore. Le stesse non beneficeranno della sotto indicata fascia oraria gratuita al transito. L'ormeggio in transito è riservabile solo da parte della Direzione del Porto o dell' Autorità Marittima per comprovate ragioni di forza maggiore o sicurezza. Per l'utilizzazione di tali posti vi è la previsione di gratuità dell'ormeggio nella fascia oraria dalla ore 11.00 alle ore 17.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. La gratuità dell'ormeggio per la sosta dalle 11.00 alle 17.00 è prevista solo nel caso non si utilizzino i servizi portuali esclusa l'assistenza all'ormeggio. Per l'utilizzo degli altri servizi portuali per le imbarcazioni oltre i 5 metri sarà prevista un'apposita tariffa. Il numero dei posti da lasciare per l'ormeggio in transito presso questo Porticciolo Turistico è pari al 10% del numero dei posti barca utilizzabili. L'ubicazione degli stessi sarà a discrezione della Direzione del Porto, considerata la disposizione dei posti barca nell'approdo turistico che non permette il raggruppamento in un'unica zona di unità di differente tipo e dimensione.

## ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' DELL'ORMEGGIO:

Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Ciascun posto è corredato da un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, trappe, boe, anelli e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura del Comune. Nei posti di ormeggio riservati con contratto permanente l'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle trappe di ormeggio, dai pennelli di catena a bordo, e, delle cime da bordo alla banchina. L'Utente con contratto di cessione temporanea o in transito è responsabile dell'adeguatezza delle cime di ormeggio da bordo alla banchina e delle trappe per la sola parte che si trova a bordo. La Direzione del Porto può comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa nei

confronti dell'Utente qualora ravvisasse uno stato di precari età dell'ormeggio tale da pregiudicarne la sicurezza.

Il Comune non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienza od insufficiente ormeggio delle unità. L'Utente non può modificare né il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari; qualora questo avvenisse, il Comune si riserva, a causa del pregiudizio che ne deriva alla sicurezza, l'immediato allontanamento dell'unità con recessione del contratto senza che nulla sia dovuto ad alcuno.

#### ARTICOLO 15- CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA:

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o per qualsiasi altra situazione di pericolo valutata tale dalla Direzione del Porto, Essa potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche gli equipaggi delle unità presenti ai quali incombe l'onere di partecipare gratuitamente alle operazioni. Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi suddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del Porto senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'unità affondi entro l'ambito portuale, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione.

# **ARTICOLO 16- INQUINAMENTI E MOLESTIE:**

Nel posto di ormeggio è vietata:

- qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- lavarsi o lavare oggetti ;
- l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura che possa recare disturbo alla quiete pubblica;
- il deposito di qualsiasi oggetto;
- l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti o di ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua che sui pontili e le banchine. Per essi devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato.
- l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- lo svuotamento di acque di sentina;
- la pesca e la balneazione
- l'utilizzo dell'energia elettrica per lavori o per alimentare apparecchi di bordo di riscaldamento o raffreddamento.

Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa recare molestia o disagio agli utenti e insudiciare pontili o banchine.

# ARTICOLO 17- PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA:

Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza, della navigazione e stazionamento (munite di idonei parabordi ).

In particolare deve essere vietata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di recare danni alle unità vicine o alle installazioni a terra. Il Comune, avrà la facoltà nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

L'utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- Il rifornimento carburanti e lubrificanti alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti. E' assolutamente vietato nell'ambito dell'approdo qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili che autotrasportati che con qualsivoglia cisterna;
- prima della messa in moto l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;

- gli estintori a bordo devono essere corrispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- le unità in porto non devono avere a bordo alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di incendio o esplosione.

Nel caso di incendio a bordo di una unità, sia da parte del personale della stessa che da quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento e isolamento delle fiamme, avvisando, nel frattempo, la Direzione del Porto, che informerà le Autorità competenti. L'unità interessata dal fuoco deve essere immediatamente isolata e allontanata dalle altre a cura del personale della Direzione del Porto o dal proprietario.

In caso di versamento di idrocarburi in acqua sui pontili o sulle banchine, il responsabile deve immediatamente informarne la Direzione del Porto, provvedendo nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione, alla bonifica della zona interessata.

In Porto e nelle vicinanze è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali (canale di lavoro) o di soccorso ( canale 16 ); è fatto assoluto divieto dell'uso di Apparati Radar.

Le unità dovranno essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi. La Direzione potrà allontanare dalla zona in concessione l'unità la cui copertura assicurativa non corrisponda alle prescrizioni di legge.

#### **ARTICOLO 18- ISPEZIONI:**

La Direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incendi e danni. La stessa può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità Marittima, per accertare che siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Le unità ritenute non in regola potranno essere allontanate dalla zona in concessione. E' fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità dai pontili o dalle banchine.

Per casi di forza maggiore, quando richiesto dalla Direzione del Porto, l'Utente è obbligato a consegnare una copia delle chiavi dell'unità alla Direzione del Porto.

# **ARTICOLO 19-SERVIZI PORTUALI:**

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte del Comune, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei seguenti servizi:

- Assistenza all' ormeggio e disormeggio delle unità.
- Pulizia dei pontili e delle banchine dello specchio acqueo.
- Servizio meteo.
- Illuminazione dell'approdo.
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali.
- Somministrazione di acqua e di energia elettrica con manichette e cavi elettrici di proprietà dell'Utente. La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste, ogni allaccio in forma diversa da quella prevista, sarà perseguito; il personale della Direzione del Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare un corretto allaccio. Il Comune non è tenuto ad assicurare la fornitura di acqua e di energia elettrica in caso di avarie e di incompletezza degli impianti, in particolari carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 del Codice Civile.
- Servizio di vigilanza diurna per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale. In caso di riscontri illeciti la Direzione agirà in funzione delle incombenze di legge. Il Comune non

risponde di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti o di chiunque transiti nell'area di concessione. Le operazioni del servizio antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà del personale della Direzione del Porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendi saranno a carico dell'utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni recati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

- Posti auto in zona limitata da sbarra automatica.
- Sono a disposizione dei diportisti i servizi igienici presso i locali destinati ai servizi turistici, con l'utilizzo di docce a gettone la cui tariffa sarà stabilità con delibera di giunta comunale.

# ARTICOLO 20-ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE:

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Comune, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell' Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione nonché alle Leggi ed ai Regolamenti dello Stato.

#### **ARTICOLO 21- DISPOSIZIONI FINALI:**

Il Comune si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad unità di Utenti o loro ospiti che abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti in altri Porti Turistici, che non si siano attenuti alle disposizioni scritte o verbali della Direzione del Porto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di spostare con i propri mezzi e personale tutte le unità di cui fosse necessario lo spostamento, modificando quindi la disposizione degli ormeggi assegnati, per esigenze proprie ed insindacabili.

Ogni qual volta, si renda necessario dover provvedere all'allontanamento forzato o sgombero di unità dal posto di ormeggio, quest'ultima potrà essere rimossa nei modi previsti dal 4° Comma dell' Articolo 4 del 'Presente Regolamento, il tutto interamente a spese dell' utente.

## **ARTICOLO 22- CONTROVERSIE:**

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli utenti e fra questi e il Comune, è eletto quale Foro competente quello di Tempio Pausania.

Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti.